



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE

Ufficio 3 – Personale del Servizio sanitario nazionale

IL DIRETTORE GENERALE

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

Agli Assessorati delle Regioni e province Autonome di
Trento e Bolzano

LORO SEDI

E p.c. Al Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale degli ordinamenti della formazione
superiore e del diritto allo studio

Con nota prot. 23192 del 23 novembre u.s. l'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica – ONFSS- ha portato all'attenzione della scrivente Direzione generale la questione relativa alla mancata applicazione / osservanza, da parte di talune scuole di specializzazione, della normativa vigente in materia di impegno orario e di distribuzione delle attività pratico / assistenziali dei medici in formazione specialistica. Sul punto, appare opportuno ricordare, come la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, *“concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”*, ha di fatto consolidato e sostituito le precedenti direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, prevedendo che le disposizioni in essa contemplate trovassero applicazione anche nei confronti dei medici in formazione specialistica, con la conseguenza che anche per questi ultimi vigono le medesime regole comunitarie relative alla durata massima di 48 ore dell'orario medio settimanale, al periodo di riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive, nonché al periodo di riposo settimanale minimo di 24 ore consecutive.

In particolare, infatti, la normativa comunitaria testé menzionata è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, entrato in vigore il 29 aprile 2003, che nel regolamentare l'articolazione dell'orario di lavoro, ha dettato principi in materia di riposi, ferie, lavoro notturno e straordinario. Ed invero, l'art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo, nel prevedere che eventuali deroghe al riposo giornaliero possano essere previste dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, al successivo comma 2, dispone testualmente : *“In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento”* tra l'altro *“c) alle attività caratterizzate*

dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta: 1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri”.

Al riguardo, l'ordinamento italiano, relativamente ai medici in formazione specialistica, non ha adottato disposizioni finalizzate ad introdurre deroghe alle prescrizioni in materia di articolazione dell'orario di lavoro contenute nella direttiva europea.

Inoltre, in merito all'orario di lavoro dei medici specializzandi, il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante *“Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”*, all'articolo 40, comma 1, dispone che *“L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno[...]*” laddove il tempo pieno, per definizione, è pari a 38 ore settimanali (4 delle quali sono dedicate all'attività didattica frontale).

Tanto premesso, considerato che pervengono a questo Ministero diverse segnalazioni concernenti il mancato rispetto delle disposizioni volte ad assicurare i prescritti riposi agli specializzandi, al fine di scongiurare possibili abusi e situazioni di disomogeneità a livello regionale e nazionale, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica è emersa l'esigenza di garantire la presenza di appositi strumenti monitoraggio dell'orario di lavoro anche per i medici in formazione .

Pertanto, al fine di garantire un'uniforme applicazione sul territorio nazionale della normativa soprariportata, si raccomanda la massima diffusione di quanto espresso nella presente nota affinché nell'ambito delle reti assistenziali sia garantito il ricorso a strumenti di rilevazione delle presenze, sollecitandone l'implementazione ed il rafforzamento presso le strutture sanitarie delle reti ove si svolge la formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Mariella Mainolfi